

Pretese e diritti azionati da società estinte a rischio rinuncia

La Cassazione, con una soluzione che non pare in linea con le indicazioni delle Sezioni Unite, prospetta la cessazione della materia del contendere

/ Maurizio MEOLI

Alla luce delle indicazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di **scioglimento** di una **snc**, senza liquidazione e con delega ad uno dei due soci a riscuotere le sopravvenienze attive ed a pagare gli eventuali debiti ulteriori, non è poi possibile, da parte degli ex soci stessi, agire in giudizio contro la banca presso la quale l'estinta società disponeva di un conto corrente per ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dall'istituto di credito.

La precisazione è contenuta nella sentenza n. [23269/2016](#) della Cassazione: infatti, versandosi nel caso di specie in ipotesi di **diritti ancora incerti** o **illiquidi** al momento dello scioglimento, in quanto solo successivamente fatti valere in giudizio, il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società non può dirsi verificato, mentre è da ritenere che la società abbia implicitamente rinunciato a detti diritti poi fatti valere in giudizio dagli ex soci.

Né diverse conclusioni si giustificano per il fatto che l'atto di scioglimento della società contenesse la delega a riscuotere le "sopravvenienze attive", giacché l'espressione – indipendentemente dal suo rilievo – è riferibile ad attività non compiutamente venute ad esistenza al momento della redazione del bilancio conclusivo, così da rappresentare **nuovi elementi patrimoniali attivi**, mentre, nella specie, il preteso credito reclamato discendeva dalla verifica della invalidità delle clausole del contratto di conto corrente: ipotetica invalidità che, al momento dello scioglimento, la società bene avrebbe potuto far valere, e che invece non ha inteso azionare, così, tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunciandovi.

La sentenza in commento, in particolare, ricorda come, già nel 2010, con tre decisioni a Sezioni Unite (le nn. [4060](#), [4061](#) e [4062](#)), la Cassazione abbia chiarito che, anche nelle società di persone, la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, determina il venir meno della loro capacità e soggettività, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali.

Di lì a poco, poi, una decisione in materia di cancellazione in presenza di **diritti litigiosi** (Cass. n. [16758/2010](#)), ha affermato che, in caso di cancellazione di una società (di persone) dal Registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all'esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione, ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro; atteso che, in tal modo, la società ha posto in

essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l'oggetto stesso di una trasmissione successoria. E, quindi, se la società è titolare di una situazione giuridica che si esaurisce in una pretesa di carattere contenzioso, questa si deve intendere abbandonata con la cancellazione dal Registro delle imprese.

Successivamente, nel 2013, le Sezioni Unite – con le sentenze nn. [6070](#), [6071](#) e [6072](#) – hanno ravvisato la presenza, qualora all'estinzione della società non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, di un **fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o, forse più correttamente, per quanto si dirà tra breve, azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato.

In particolare, nella sentenza n. [6072/2013](#), proprio in relazione ad una snc, è stato chiarito come il risarcimento del danno per eccessiva durata del processo non si sostanzia in una mera aspettativa, ma in un diritto di credito suscettibile di **successivo accertamento** che esiste sin dal momento in cui ne siano maturate le condizioni. Esso, tuttavia, necessita di accertamento e di liquidazione. E rispetto a tali profili risulta incompatibile la decisione di procedere alla cancellazione, da leggersi, quindi, come tacita rinuncia della società al credito in questione.

Peraltro, nelle sentenze nn. [6070](#) e [6071](#), le Sezioni Unite hanno anche precisato che, se l'estinzione della società cancellata dal Registro interviene in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un **evento interruttivo del processo**, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il

farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

Tale pronunciamento delle Sezioni Unite è stato recepito, tra le altre sentenze, dalle decisioni della Cassazione nn. [7277/2013](#), [17564/2013](#), [18923/2013](#), [28187/2013](#), [6468/2014](#), [15295/2014](#), [23141/2014](#) e [21780/2015](#). In altre occasioni, tuttavia, nonostante le questioni attenessero a cancellazioni di società **inter-**

venute in pendenza di giudizio, non sembra essersi tenuto conto di tali precisazioni, configurandosi comunque implicite rinunce rispetto a mere pretese azionate in giudizio ed a diritti incerti ed illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, con conseguente cessazione della materia del contendere (*cf.* Cass. nn. [25974/2015](#) e [13017/2014](#)). Ed in tal senso sembra orientata anche la sentenza oggetto del presente commento, nonostante il caso di specie riguardi, come evidenziato in premessa, un diritto che la società non aveva azionato al momento della cancellazione.